



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Attestazione documenti allegati

Atto N. 1755/2025

OGGETTO: STEFANO BIANCHI & FIGLI 1853 S.R.L., VIA BALLEYDIER 40R GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 CON A.D. N. 2304/2016 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (EER 170904). PROROGA DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALLA PRESCRIZIONE N. 1 DELL'A.D. 1850/2023.

Si dichiara che all'atto in oggetto sono allegati i seguenti documenti, per i quali si riportano il titolo e l'hash code calcolato prima della firma dell'atto stesso (se l'allegato è firmato digitalmente)

Allegati:

Nome file allegato: PR_DET_PROP_1929_2025.docx

Hash:

FA778A2907E9E225A779DE36704ECA08138F813F649E5C48F6E7D48875480C81B280119585C028FE
4BAB5989CA505EE2FB97400E4DBE3862DF727F24128E1DEF

**Sottoscritta da
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1755/2025

Oggetto: STEFANO BIANCHI & FIGLI 1853 S.R.L., VIA BALLEYDIER 40R GENOVA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013 CON A.D. N. 2304/2016 E SS.MM.II. PER L'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (EER 170904). PROROGA DELL'ADEMPIMENTO DI CUI ALLA PRESCRIZIONE N. 1 DELL'A.D. 1850/2023.

In data 27/06/2025 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 27 novembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 18 dicembre 2024 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 96 del 19 dicembre 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2025/2027;

il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 6 febbraio 2025 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati, il Gender Equality Plan 2025/2027, e nel quale è stato recepito il Piano esecutivo di Gestione 2025/2027;

Visti inoltre

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3” del medesimo decreto, ovvero:



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto “ D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA”;

la circolare prot.n.0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Visti in particolare

relativamente al comparto rifiuti

il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali” che attribuisce alla Città Metropolitana la competenza delle autorizzazioni agli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di cui agli articoli 208, 211, 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

la D.G.R. n. 1567 del 28.11.2008 recante “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni connesse alle procedure semplificate di autorizzazione alle attività di recupero rifiuti non pericolosi e pericolosi di cui agli artt. 214 e seguenti del D.Lgs. 152/2006;

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Preso atto che a far data dal 01.01.2015, come disposto dalla L. 7.04.2014 n. 56, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Premesso che

con A.D. n. 2304 del 27.07.2016 la Società Stefano Bianchi e Figli 1853 S.r.l. è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. 59/2013 per i comparti emissioni in atmosfera, rifiuti ed acustica relativamente all’insediamento sito in via Balleydier 40 r nel Comune di Genova;

per quanto riguarda il comparto rifiuti la Società è stata autorizzata ad effettuare la messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui al codice EER 170904 - rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione non pericolosi;

Atteso che

con A.D. 1850/2023 è stato disposto, al punto 1, di sospendere l’efficacia della prescrizione di cui al punto 16), relativa all’installazione di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e in uscita dall’impianto, e, conseguentemente, delle successive prescrizioni fino alla prescrizione n. 22) contenute nell’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata, ai sensi del D.P.R. 59/2013 con A.D. n. 2304/2016 e ss.mm.ii.;

il termine della suddetta sospensione è stato fissato al 30.06.2025, data di scadenza della concessione rilasciata alla Società dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale relativamente all’area sulla quale insiste l’insediamento;

tale sospensione è stata concessa in virtù delle seguenti motivazioni:

- l’incertezza relativa alla data di inizio e alla durata dei lavori previsti dall’Autorità di Sistema Portuale e interessanti il sito in oggetto che avrebbero condizionato la possibilità di svolgere regolarmente le attività della Società;
- l’incertezza su quali sarebbero state le attività svolte dalla Società concessionaria che avrebbero dovuto essere limitate a causa della realizzazione di tali opere;
- l’incertezza circa il rinnovo alla Società della concessione alla scadenza del 30.06.2025;
- l’indisponibilità dell’Autorità di Sistema Portuale ad autorizzare con proprio provvedimento l’installazione della pesa prima della fine dei suddetti lavori;

Vista

la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 37988 del 25.06.2025 con la quale la Società ha trasmesso il rinnovo della concessione, limitato al 31.12.2025, per l’utilizzo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

dei locali demaniali marittimi in Via Balleydier (nn. 40-42 e 44 e 38) e con la quale ha presentato richiesta di proroga fino al 31.12.2025 del termine indicato dalla prescrizione n. 1 dell'A.D. 1850/2023;

Preso atto della documentazione inviata e stante la situazione di incertezza circa il mantenimento in regime concessorio dei locali suddetti;

Ritenuto

di poter accogliere la richiesta della Società e pertanto di prorogare sino al 31.12.2025 il termine del 30.06.2025 di cui alla prescrizione n. 1 dell'A.D. n. 1850 del 18.08.2023 di aggiornamento dell'A.D. n. 2304/2016 e ss.mm.ii.;

di dover peraltro procedere a modificare l'A.U.A. con l'inserimento della nuova proroga;

Ritenuto necessario

che la Società provveda a comunicare aggiornamenti in merito, secondo quanto già disposto dalla prescrizione n. 2 dell'A.D. n. 1850 del 18.08.2023 di aggiornamento dell'A.D. n. 2304/2016 e ss.mm.ii.;

Atteso che in relazione a tutto quanto sopra rappresentato, stante le particolari esigenze di celerità del procedimento, il presente atto costituisce pertanto anche avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 (procedimento da concludersi entro 60 giorni dall'istanza di proroga);

Dato atto

che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Claudia Canepa, dell'Ufficio Tecnico Rifiuti, Bonifiche ed Emissioni in atmosfera della Direzione Ambiente;

che la relazione istruttoria è inserita nel fascicolo informatico con prot. n. 38306 del 26.06.2025;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2025/2027, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

Atteso, altresì, che

il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

per il presente atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Ritenuto pertanto di procedere a modificare l'A.D. n. 1850 del 18.08.2023 di aggiornamento dell'A.D. 2304 del 27.07.2016;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

di prorogare sino al 31.12.2025, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il termine relativo alla sospensione dell'efficacia della prescrizione di cui al punto 16) e conseguentemente delle successive prescrizioni fino alla prescrizione n. 22) di cui all'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Atto Dirigenziale n. 2304 del 27.07.2016 e ss.mm.ii. a Stefano Bianchi e Figli 1853 S.r.l., ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, per l'insediamento sito a Genova in Balleydier 40R, per i comparti rifiuti, emissioni in atmosfera e acustica;

INVIA

copia del presente atto a:

- Stefano Bianchi & Figli 1853 S.r.l.;
- Comune di Genova;
- Regione Liguria;
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;
- ARPAL;
- ASL 3 Genovese;
- Sezione Regionale della Liguria dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi già previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso, e tutte le prescrizioni dell'A.D. n. 2304 del 27.07.2016 e ss.mm.ii. non modificate direttamente dal presente atto.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 2 giorni dal ricevimento della richiesta di proroga (documentazione acquisita in data 25/06/2025).

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**